

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4015

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto con il Ministro dell'interno

(JERVOLINO RUSSO)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro della difesa

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

col Ministro delle comunicazioni

(CARDINALE)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(ZECCHINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1999

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione
istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei
satelliti meteorologici – EUMETSAT – adottati a Berna
dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione,
il 4-5 giugno 1991

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Testo degli emendamenti alla Convenzione	»	9
Traduzione non ufficiale	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT) è una organizzazione intergovernativa creata a Ginevra il 24 maggio 1983 e costituita attualmente da diciassette Paesi europei (Austria, Germania, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia).

L'Organizzazione ha sede a Darmstadt (Germania) ed è responsabile della realizzazione, del controllo e della gestione di sistemi di satelliti meteorologici.

La legge 14 giugno 1986, n. 265, di ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione, demanda al Ministero della difesa, per il tramite del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, il controllo di Parte italiana delle attività di EUMETSAT. Il predetto Ministero si assume altresì l'onere finanziario della partecipazione del nostro Paese. La delibera del CIPE del 25 febbraio 1994 attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il compito di vigilare affinché tutte le iniziative promosse nel campo spaziale, in particolare nel settore delle osservazioni terrestri, siano ricondotte ad un quadro unitario diretto ad assecondare le esigenze degli utenti, a promuovere lo sviluppo delle industrie nazionali e minimizzare l'onere a carico dello Stato.

Nel 1991 giunse a maturazione il negoziato volto a definire numerosi emendamenti alla Convenzione istitutiva di EUMETSAT. Il relativo Protocollo, elaborato da un gruppo di lavoro cui avevano partecipato anche rappresentanti del nostro Ministero della difesa, venne adottato nel giugno 1991 con risoluzione del Consiglio EUMETSAT e sottoposto all'approvazione de-

gli Stati membri. Tutti i Paesi membri, ad eccezione di Italia e Grecia, hanno già depositato gli strumenti di approvazione degli emendamenti.

A tale negoziato si pervenne in quanto, nel corso del primo periodo di applicazione della Convenzione, erano emerse alcune esigenze per adattare il mandato ed il funzionamento dell'Organizzazione alle mutate circostanze dovute agli sviluppi tecnico-scientifici ed ai nuovi orientamenti operativi dell'Agenzia spaziale europea. In effetti le modifiche alla Convenzione partono dal presupposto di attribuire all'Ente una competenza più ampia per l'osservazione della terra e del suo clima, anche in considerazione del successo del Programma METEOSAT Operativo (MOP) che, inizialmente concepito dall'Agenzia spaziale europea (Space Agency-ESA), è stato attribuito ad EUMETSAT e ne costituisce oggi la realizzazione di maggior rilievo.

Inoltre l'ESA sta ormai abbandonando il ruolo di sviluppo dei programmi in campo meteorologico, per trasferirlo ad EUMETSAT che già svolgeva compiti di controllo e di gestione dei programmi stessi. Si stanno infine delineando, in seno alla Commissione dell'Unione europea, tendenze favorevoli ad attribuire, in prospettiva, competenze operative in materia di monitoraggio ambientale ad EUMETSAT.

Il Protocollo emendativo di cui trattasi si ispira pertanto alla suddetta esigenza di aggiornamento e contiene una numerosa serie di modifiche alla maggior parte degli articoli della Convenzione.

Gli emendamenti in questione configurano un nuovo rafforzato profilo per EUMETSAT, il cui mandato, accanto all'obiettivo primario incentrato sul servizio meteorologico, viene esteso per contribuire al

monitoraggio del clima e dei cambiamenti climatici a scala planetaria. Ulteriori modifiche sono suggerite per migliorare l'efficacia di funzionamento dell'Ente. In particolare:

le variazioni introdotte nella parte preambolare sono rivolte, da un lato, ad inserire la nozione di individuazione dei cambiamenti climatici e, dall'altro, ad adattare il testo all'evoluzione intervenuta nelle attività dell'ESA e della stessa EUMETSAT; variazioni, nonchè nuovi paragrafi, che si riferiscono ad obiettivi, attività e programmi dell'Organizzazione, sono stati inseriti all'articolo 2. Questi riguardano in particolare:

a) la cooperazione, anche mediante la stipula di accordi con i Governi e gli organismi nazionali degli Stati membri, nonchè con gli Stati non membri o le Organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative e non governative, le cui attività abbiano un nesso con gli obiettivi dell'Organizzazione;

b) l'aggiunta, tra gli obiettivi supplementari dell'Organizzazione, della osservazione operativa del clima e l'individuazione di cambiamenti climatici su scala planetaria;

c) l'inserimento della nozione di bilancio generale, nonchè la distinzione tra programmi obbligatori e programmi facoltativi.

Le modalità di adozione dei programmi facoltativi sono previste nel paragrafo 2 dell'articolo 3: i programmi facoltativi vengono istituiti mediante l'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di una Dichiarazione programmatica, cui è acclusa una dettagliata definizione di programma, contenente tutti i necessari elementi programmatici, tecnici, finanziari, contrattuali, legali, eccetera. La Dichiarazione programmatica deve essere inoltre approvata dal Consiglio mediante una risoluzione abilitante. I programmi facoltativi entrano comunque in vigore solo se e al momento in cui almeno un terzo degli Stati membri di EU-

METSAT ha dichiarato la propria partecipazione firmando la Dichiarazione e se la sottoscrizione dei partecipanti copre il 90 per cento dell'intero importo.

Un'altra modifica di rilievo è introdotta (articolo 5, paragrafo 2) nel meccanismo di voto del Consiglio. Al riguardo, sono rimasti immutati i livelli decisionali che prevedevano: l'unanimità degli Stati membri; la maggioranza dei due terzi degli Stati membri rappresentanti almeno i due terzi dei contributi; la maggioranza dei due terzi degli Stati senza riferimento ai contributi e la maggioranza semplice degli Stati membri, sempre senza riferimento ai contributi. A questi quattro livelli di decisioni, viene aggiunto un quinto che prevede la maggioranza rappresentante almeno due terzi dell'ammontare totale dei contributi e metà degli Stati membri presenti e votanti per decisioni riguardanti il bilancio generale ed i programmi obbligatori (ad eccezione del Programma Meteosat Operativo). Si intende realizzare in tal modo una maggiore articolazione delle decisioni del Consiglio.

Il paragrafo 3 dello stesso articolo 5 prevede inoltre regole specifiche da applicare ai programmi facoltativi: in merito all'adozione della Dichiarazione programmatica (che viene adottata a maggioranza di due terzi degli Stati presenti e votanti interessati al programma); al potere decisionale degli Stati partecipanti; ad eventuali emendamenti alla Dichiarazione programmatica ed alla partecipazione di un nuovo Stato membro ad un programma, che richiedono l'unanimità di tutti gli Stati partecipanti.

Le modifiche all'articolo 6 derivano dall'introduzione della figura del «Direttore generale» al posto del «Direttore».

Una novità importante riguarda l'introduzione dell'articolo 8, concernente la proprietà e distribuzione dei dati da satellite. Esso stabilisce che l'EUMETSAT è proprietaria esclusiva di tutti i dati da satellite e mette a disposizione dei Servizi meteorologici nazionali degli Stati membri dell'Organizzazione meteorologica mondiale una serie di dati definiti dal Consiglio.

All'articolo 10 (ex 9), sono aggiunti nuovi paragrafi (dal 2 al 7), relativi alle modalità di contribuzione al bilancio di EUMETSAT, al Programma METEOSAT Operativo ed ai programmi obbligatori e facoltativi.

Vengono inoltre aggiunti due nuovi paragrafi all'articolo 16. Essi riguardano la partecipazione, da parte di nuovi Paesi aderenti alla Convenzione, al bilancio generale ed a tutti i programmi obbligatori, nonché le modalità di contribuzione per i programmi facoltativi.

Le modifiche introdotte all'articolo 19 (ex 18), si riferiscono alle diverse conseguenze finanziarie che incombono allo Stato che recede dall'Organizzazione, a seconda che si tratti del bilancio generale o dei programmi obbligatori o facoltativi.

Gli ulteriori sviluppi intervenuti nel contesto spaziale internazionale a partire dal

1991, l'atteggiamento degli altri Stati membri di EUMETSAT, che nella loro quasi totalità hanno già provveduto a ratificare gli emendamenti in questione, nonché l'approfondita riflessione svoltasi nel frattempo all'interno delle Amministrazioni competenti, inducono a ritenere che anche l'Italia debba associarsi agli altri Paesi nell'approvazione degli emendamenti stessi, in modo da contribuire alla loro sollecita entrata in vigore, per la quale è richiesto il positivo concorso di tutti gli Stati membri.

Sul piano generale si osserva che, non comportando il provvedimento in questione oneri a carico del bilancio dello Stato, non si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici - EUMETSAT - adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4-5 giugno 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione istitutiva dell'EUMETSAT.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

'AMENDING PROTOCOL'

**AMENDMENTS TO
THE CONVENTION FOR THE
ESTABLISHMENT OF A
EUROPEAN ORGANISATION FOR THE
EXPLOITATION OF METEOROLOGICAL
SATELLITES ('EUMETSAT'), of**

24 May 1983

The EUMETSAT Council in accordance with Article 17.1 of the EUMETSAT Convention recommends to accept the following amendments to the Convention for the Establishment of a European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites ("EUMETSAT") of 24 May 1983, hereinafter referred to as "the Convention":

The Considerata of the Convention are amended as follows:

- A new paragraph is added under "Considering";
- All paragraphs under "Noting" are replaced by the following;
- The first paragraph under "Recognising" is replaced by the following;

"CONSIDERING that

- Meteorological satellites, by virtue of their data coverage and operational characteristics, provide long term global data sets of vital importance for the monitoring of the earth and its climate, especially important for the detection of global change;

NOTING that:

- the World Meteorological Organization has recommended its members to improve meteorological data bases and strongly supported plans to develop and exploit a global satellite observation system in order to contribute to its programmes;
- the METEOSAT satellites were successfully developed by the European Space Agency;
- the METEOSAT operational programme (MOP) conducted by EUMETSAT has demonstrated Europe's capacity to assume its share of responsibility in the operation of a global satellite observation system;

RECOGNISING that:

- no other national or international Organisation provides Europe with all the meteorological satellite data necessary to cover its zones of interest;"

Article 1

Article 1 of the Convention is amended as follows:

- The reference to Article 15.2 and 15.3 in paragraph 2 is replaced by a reference to Article 16.2 and 16.3.
- the word "Director" in paragraph 4 is replaced by "Director-General".
- Paragraph 5 is replaced by the following:

"The Headquarters of EUMETSAT shall be located in Darmstadt, Federal Republic of Germany, unless otherwise decided by Council in accordance with Article 5.2 (b) v."

Article 2

Article 2 of the Convention is amended as follows:

- The title and paragraphs 1 and 2 are replaced by the following;
- New paragraphs 4 - 9 are inserted;

"Article 2 - Objectives, Activities and Programmes

- 1 The primary objective of EUMETSAT is to establish, maintain and exploit European systems of operational meteorological satellites, taking into account as far as possible the recommendations of the World Meteorological Organization.

A further objective of EUMETSAT is to contribute to the operational monitoring of the climate and the detection of global climatic changes.

- 2 The definition of the initial system is contained in Annex I; further systems shall be established as defined in Article 3.
- 4 For the purpose of achieving its objectives EUMETSAT shall, as far as possible, and in conformity with meteorological tradition, cooperate with the Governments and national organisations of the Member States, as well as with Non-Member States and governmental and non-governmental international scientific and technical organisations whose activities are related to its objectives. EUMETSAT may conclude agreements to that end.
- 5 The General Budget comprises activities not linked to a specific programme. They shall represent the basic technical and administrative infrastructure of EUMETSAT including basic staff, buildings and equipment as well as preliminary activities authorised by the Council in preparation of future programmes not yet approved.

- 6 The programmes of EUMETSAT shall include mandatory programmes in which all Member States participate and optional programmes with participation by those Member States that agree so to do.
- 7 Mandatory programmes are:
- a) The METEOSAT Operational Programme (MOP) as defined in Annex 1 of the Convention;
 - b) The basic programmes required to continue the provision of observations from geostationary and polar orbits;
 - c) Other programmes as defined as such by the Council.
- 8 Optional programmes are programmes within the objectives of EUMETSAT agreed as such by the Council.
- 9 EUMETSAT may, outside the programmes referred to in paragraphs 6, 7 and 8 above but not in conflict with the objectives of EUMETSAT, carry out activities requested by third parties and approved by the Council in accordance with Article 5.2 (a). The cost of such activities shall be borne by the third party concerned."

Article 3

Article 3 of the Convention is deleted and replaced by the following:

"Article 3 - Adoption of Programmes and the General Budget

- 1 Mandatory programmes and the General Budget are established through the adoption of a Programme Resolution by the Council in accordance with Article 5.2 (a), to which a detailed Programme Definition, containing all necessary programmatic, technical, financial, contractual, legal and other elements is attached.
- 2 Optional programmes are established through the adoption of a Programme Declaration by the Member States interested in accordance with Article 5.3 (a) to which a detailed Programme Definition, containing all necessary programmatic, technical, financial, contractual, legal and other elements is attached. Any optional programme shall fall within the objectives of EUMETSAT and be in accordance with the general framework of the Convention and the rules agreed by the Council for its application. The Programme Declaration shall be approved by the Council in an Enabling Resolution in accordance with Article 5.2 (d) iii.

Any Member State shall have the opportunity to participate in the preparation of a draft Programme Declaration and may become a Participating State of the optional programme within the time frame set out in the Programme Declaration.

Optional programmes take effect once at least one third of all EUMETSAT Member States have declared their participation by signing the Declaration within the time frame set out and the subscriptions of these Participating States have reached 90% of the total financial envelope."

Article 4

Article 4 of the Convention is amended as follows:

- In paragraph 1 the words "delegate of his country's meteorological service" are replaced by "delegate of the country's national meteorological service".
- In paragraph 4 the words "objectives of EUMETSAT" are replaced by "objectives and programmes of EUMETSAT".

Article 5

Article 5 of the Convention is amended as follows:

- Paragraph 2 is replaced by the following;
 - A new paragraph 3 is inserted;
 - Paragraphs 3 and 4 become paragraphs 4 and 5 and are amended;
- 2 The Council shall in particular be empowered,
- a) by a unanimous vote of all the Member States:
- i. to decide on the accession of States referred to in Article 16, and on the terms and conditions governing such accession;
 - ii. to decide on the adoption of mandatory programmes and General Budget as referred to in Article 3.1;
 - iii. to decide on the ceiling of contributions for the General Budget for a period of five years one year before the end of the period or to revise such a ceiling;
 - iv. to decide on any measures of financing programmes, e.g. through loans;
 - v. to authorise any transfer from a budget of a mandatory programme to another mandatory programme;
 - vi. to decide on any amendment of an approved Programme Resolution and Programme Definition as referred to in Article 3.1;

- vii. to approve the conclusion of Cooperation Agreements with Non-Member States;
 - viii. to decide to dissolve or not to dissolve EUMETSAT in conformity with Article 20;
 - ix. to amend the Annexes to this Convention;
 - x. to approve cost overruns of more than 10% thereby increasing the original financial envelope or ceiling of mandatory programmes (except for MOP);
 - xi. to decide on activities to be carried out on behalf of third parties.
-) by a two-thirds majority vote of the Member States present and voting representing also at least two-thirds of the total amount of GNP contributions (respectively MOP contributions for i. below):
- i. to adopt the annual budget for the MOP, together with the level of staff complements and the expenditure and income forecast for the following three years attached thereto;
 - ii. to adopt the financial rules as well as all other financial provisions;
 - iii. to decide on the way EUMETSAT will be dissolved pursuant to the provisions of Article 20.3 and 4;
 - iv. to decide on the exclusion of a Member State pursuant to the provisions of Article 14, and on the conditions of such exclusion;
 - v. to decide on any transfer of the EUMETSAT Headquarters;
 - vi. to adopt the Staff Rules;
 - vii. to decide on the distribution policy for satellite data for mandatory programmes.
-) by a vote representing at least two-thirds of the total amount of contributions and one half of the Member States present and voting:
- i. to adopt the annual General Budget and the annual budgets for mandatory programmes (except for MOP), together with their level of staff complements and the expenditure and income forecast for the following three years attached thereto;
 - ii. to approve cost overruns of up to 10% thereby increasing the original financial envelope or ceiling (except for MOP);

- iii. to approve annually the accounts of the previous year, together with the balance sheet of the assets and liabilities of EUMETSAT, after taking note of the auditor's report, and give discharge to the Director-General in respect of the implementation of the budget;
 - iv. to decide on all other measures relating to mandatory programmes that have a financial impact on the Organisation;
- d) by a two-thirds majority of Member States present and voting:
- i. to appoint the Director-General for a specific period, and terminate or suspend his appointment; in the case of suspension the Council shall appoint an Acting Director-General;
 - ii. to define the operational specifications of mandatory satellite programmes as well as the products and services;
 - iii. to decide that an envisaged optional programme falls within the objectives of EUMETSAT and that the programme is in accordance with the general framework of the Convention and the rules agreed by Council for its application;
 - iv. to approve the conclusion of any Agreement with Member States, international governmental and non-governmental Organisations, or national Organisations of Member States;
 - v. to adopt recommendations to the Member States concerning amendments to this Convention;
 - vi. to adopt its own rules of procedure;
 - vii. to appoint the auditors and to decide the length of their appointments.
- e) by a majority of the Member States present and voting:
- i. to approve appointments and dismissals of senior staff;
 - ii. to decide on the setting-up of subsidiary bodies and working groups and define their terms of reference;
 - iii. to decide on any other measures not explicitly provided for in this Convention;
- 3 For optional programmes the following specific rules apply:
- a) The Programme Declaration shall be adopted by a two-thirds majority of Member States interested, present and voting.

- b) All measures for the implementation of an optional Programme shall be decided upon by a vote representing at least two-thirds of the contributions and one-third of the Participating States present and voting.

The coefficient of a Participating State is limited to 30%, even if the percentage of its financial contribution is higher.

- c) Any amendment of the Programme Declaration or any decision on accession requires unanimity of all Participating States.

- 4 Each Member State shall have one vote in the Council. However, a Member State shall have no vote in the Council if the amount of its arrears of contributions exceeds the assessed amount of its contributions for the current financial year. In such cases the Member State concerned may nevertheless be authorised to vote if a two-thirds majority of all the Member States entitled to vote considers that the non-payment is due to circumstances beyond its control. For the purpose of determining unanimity of the majorities provided for in the Convention, no account shall be taken of a Member State that is not entitled to vote. The above rules shall apply *mutatis mutandis* to optional programmes.

The expression "Member State present and voting" shall mean the Member States voting for or against. Member States that abstain shall be considered as not voting.

- 5 The presence of representatives of a majority of all the Member States entitled to vote shall be necessary to constitute a quorum. This rule shall be applied *mutatis mutandis* to optional programmes. Council decisions in respect of urgent matters may be secured by means of a written procedure in the interval between Council meetings."

Article 6

Article 6 of the Convention is amended as follows:

- The word "Director" is replaced by "Director-General" in the title of the Article and in paragraphs 1, 2 and 3.
- In paragraph 2, a new sub-paragraph d) is inserted. Consequently, sub-paragraphs d) to i) become e) to j). Sub-paragraph g) is amended to read "budgets" instead of budget.

"Article 6 - Director-General

- 1 The Director-General

2 The Director-General

- d) implement decisions of the Council regarding the financing of EUMETSAT;
- h) prepare and implement the budgets of EUMETSAT implementation of the budgets

3 The Director-General"

Article 7

Article 7 of the Convention is amended as follows:

- In paragraph 1, the word "clause" is replaced by the word "Article".
- In paragraph 4, the reference to Article 5.2 (b) is replaced by a reference to Article 5.2 (e); in addition, in paragraphs 4 and 5, the word "Director" is replaced by "Director-General".

Article 8

A new Article 8 is inserted. Consequently, all the following Articles are shifted accordingly.

"Article 8 - Ownership and Distribution of Satellite Data

- 1 EUMETSAT shall have worldwide exclusive ownership of all data generated by EUMETSAT's satellites or instruments.
- 2 EUMETSAT shall make available sets of data agreed by the Council to the national meteorological services of Member States of the World Meteorological Organization.
- 3 The distribution policy regarding satellite data shall be decided in accordance with the rules laid down in Article 5.2 (b) for mandatory programmes and 5.3 (b) for optional programmes. EUMETSAT, through the Secretariat, and the Member States shall be responsible for the implementation of this policy."

Article 9

Article 8 of the Convention becomes Article 9 and it is amended as follows:

- In paragraph 2, the reference to Annex I to this Convention is deleted. Consequently, paragraph 2 ends after "... the services provided".

Article 10

Article 9 of the Convention becomes Article 10 and it is amended as follows:

- Paragraphs 1, 3 and 4 are deleted;
- Paragraph 2 becomes paragraph 1;
- New paragraphs 2 to 7 are inserted;
- Paragraphs 5 and 6 become paragraphs 8 and 9.

"2 Each Member State shall pay to EUMETSAT an annual contribution to the General Budget and to the mandatory programmes (except for MOP) on the basis of the average Gross National Product (GNP) of each Member State for the three latest years for which statistics are available.

The update of the statistics shall be made every three years.

For MOP, each Member State shall pay to EUMETSAT an annual contribution on the basis of the scale contained in Annex II.

- 3 Member States are bound to pay their contributions to mandatory programmes (except MOP) up to a maximum of 110% if a decision is taken according to Art. 5.2 (c)(ii).
- 4 For optional programmes, each participating Member State shall pay to EUMETSAT an annual contribution on the basis of the scale agreed for the programme.
- 5 In the case an optional programme is not fully subscribed within one year after the date at which it has taken effect in accordance with Article 3.2 the existing participants are bound to accept a new scale of contributions whereby the deficit is distributed pro rata, unless they agree unanimously on a different solution.
- 6 All contributions shall be made in European Currency Units (ECU) as defined by the European Communities. For MOP contributions may also be made in any convertible currency.
- 7 The methods of payment of the contributions, and the methods of updating the statistics for GNP, shall be determined in the Financial Rules."

Article 11

Article 10 of the Convention becomes Article 11 and it is amended as follows:

The title is replaced by "Budgets".

- Paragraph 1 is replaced by the following: "Budgets shall be established in terms of ECU".
- In paragraph 3, the words "annual budget" are replaced by "budgets".
- Paragraph 4 is replaced by the following:

"4 The Council shall, in conformity with Article 5.2 (b) and (c), adopt the budget for MOP, the General Budget and the budgets for many other programmes for each financial year, as well as any supplementary and amending budgets. Member States participating in optional programmes shall adopt the budgets for these programmes in accordance with Article 5.3 (b)."
- In paragraph 5, the reference to the Council is deleted and the word "budget" is replaced by "budgets". The beginning of the paragraph therefore reads: "the adoption of the budgets shall constitute...". In sub-paragraph a) "budget" is also replaced by "budgets"; in sub-paragraph b) "Director" is replaced by "Director-General".
- In paragraph 6, the reference to the Council is deleted, and "Director" is replaced by "Director-General". The beginning of paragraph 6 is therefore: "If a budget has not been adopted by the beginning of a financial year, the Director-General may ... make payments in each chapter of the corresponding budget...".
- Paragraph 7 is replaced by the following:

"Member States shall pay each month, on a provisional basis and in accordance with the scale of contributions, the amounts necessary for the application of paragraph 6 of this Article."

Article 12

Article 11 of the Convention becomes Article 12 and is amended as follows:

- In paragraph 1, "budget" is replaced by "budgets";
- In paragraph 2, "Director" is replaced by "Director-General".

Article 13

Article 12 of the Convention becomes Article 13.

Article 14

Article 13 of the Convention becomes Article 14 and reads as follows:

"Article 14 - Non-Fulfilment of Obligations

- 1 A Member State that fails to fulfil its obligations under this Convention shall cease to be a member of EUMETSAT, if the Council so decides in conformity with the provisions of Article 5.2 (b), the State concerned not taking part in the vote on this issue. The decision shall take effect at a date decided by the Council.
- 2 If a Member State is excluded from the Convention, the scales of contributions for the General Budget and for the mandatory programmes shall be adjusted in accordance with Article 10.2. The Participating States shall, in accordance with the rules laid down in the Programme Declaration, decide about any adjustment of scales of contributions following the exclusion from optional programmes."

Article 15

Article 14 of the Convention becomes Article 15.

Article 16

Article 15 of the Convention becomes Article 16 and it is amended as follows:

- In paragraph 3, "Director" is replaced by "Director-General".
- New paragraphs 5 and 6 are inserted:
 - 5 Accession to the EUMETSAT Convention means as a minimum participation in the General Budget and in all the mandatory programmes. Participation in optional programmes is subject to a decision of the Participating States in accordance with Article 5.3 (c). Any State that becomes a Party to the Convention shall make a special payment towards the investments already made taking into account the mandatory and optional programmes in which the State will participate. The amount of payment shall be determined in conformity with Article 5.2 (a) i. as regards mandatory programmes and in conformity with Article 5.3 (c) as regards the optional programmes.
 - 6 If a State accedes to the Convention, the scale of contributions for the General Budget and for the mandatory programmes shall be adjusted by the Council. The Participating States shall decide about any adjustment of scales of contributions following the accession to any optional programme."

Article 17

Article 16 of the Convention becomes Article 17 and it is amended as follows:

- In paragraph 1, the reference to Article 15.2 is changed to a reference to Article 16.2.
- Paragraph 5 is deleted.

Article 18

Article 17 of the Convention becomes Article 18 and it is amended as follows:

- In paragraph 1, "Director" is replaced by "Director-General"; the reference to Article 5.2 (c) is replaced by a reference to Article 5.2 (d) v;
- In paragraph 3, the beginning is deleted. The paragraph begins with "The Council may, by decision taken in conformity with Article 5.2 (a)".

Article 19

Article 18 of the Convention becomes Article 19 and reads as follows:

"Article 19 - Dénuñciation

- 1 After this Convention has been in force for six years, any Member State may denounce it by notifying the depositary of the Convention, thereby leaving the General Budget, mandatory and optional programmes. The denunciation shall take effect for the General Budget at the end of the five year period for which the financial ceiling was decided, and for the mandatory or optional programmes at the time of the expiration of the programmes.
- 2 The State concerned shall retain the rights it has acquired up to the date the denunciation takes effect with regard to the various programmes in which it was involved.
- 3 If a Member State ceases to be a party to the Convention, the scale of contributions for the General Budget shall be adjusted in accordance with Article 10.2 for the five year period following the period in which the State concerned denounced the Convention."

Article 20

Article 19 of the Convention becomes Article 20 and it is amended as follows:

- Paragraph 2 is replaced by the following:
 - Unless the Council decides otherwise, EUMETSAT shall be dissolved if, as a result of the denunciation of this Convention by one or more Member States under the provision of Article 19.1 or as a result of an exclusion following Article 14.1, the contribution rate of each other Member State to the General Budget and to the mandatory programmes is increased by more than one fifth.

The decision on the dissolution shall be taken by the Council in conformity with Article 5.2 (a), a Member State having denounced the Convention or having been excluded not taking part in the vote on this issue."

Article 21

Article 20 of the Convention becomes Article 21 and it is amended as follows:

- In paragraph (c), the reference to Article 16 is replaced by a reference to Article 17.

Article 22

Article 21 of the Convention becomes Article 22 and it is replaced by the following:

"Article 22 - Registration

Upon the entry into force of this Convention, and of any amendments to it, the depositary shall register them with the Secretary General of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Article 23

- 1 The Convention and the present Protocol constitute one single unique instrument called "Convention for the Establishment of a European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)".
- 2 The Annexes I and II to the Convention, including the System Description and the financial provisions relevant to the METEOSAT Operational Programme (MOP), shall remain valid until the expiration of the programme at the end of 1995.

Upon the expiration of MOP, the Annexes will be considered as abrogated without requirement of further decision by the Member States of EUMETSAT.

In future no further Annexes to the Convention will be established.

- 3 The amendment shall enter into force in accordance with Article 17.2 of the EUMETSAT Convention.

Copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives de la Confédération suisse

Berne, le 15 septembre 1992

Pour le

DEPARTEMENT FEDERAL DES
AFFAIRES ETRANGERES



Rubin
(Rubin)

Chef de la Section
des traités internationaux

TRADUZIONE NON UFFICIALE

"PRCTOCOLLO EMENDATIVO"

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA
DELLA ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO
DI SATELLITI METEOROLOGICI ("EUMETSAT")
del 24 Maggio 1983

Il Consiglio dell'Eumetsat, in accordo con l'Articolo 17.1 della Convenzione dell'Eumetsat, raccomanda di accettare i seguenti emendamenti alla Convenzione per l'istituzione di una Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici ("Eumetsat"), del 24 maggio 1983, di seguito indicata come "la Convenzione":

I "Considerata" della Convenzione sono emendati come segue:

- un nuovo paragrafo viene aggiunto sotto "Considerato che";
- tutti i paragrafi sotto "Visto che" vengono sostituiti dai seguenti;
- il primo paragrafo sotto "Riconosciuto che" viene sostituito dal seguente;

"Considerato che:

- i satelliti meteorologici, grazie alla loro copertura osservativa ed alle caratteristiche operative, forniscono serie di dati globali a lungo termine di importanza vitale per la sorveglianza della terra e del suo clima, particolarmente importanti per il rilevamento di cambiamenti climatici a scala planetaria;

Visto che:

- l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha raccomandato ai suoi membri di migliorare la rete di base per il rilevamento di dati meteorologici ed ha fermamente appoggiato i programmi per la realizzazione e la gestione di un sistema globale d'osservazione mediante satelliti finalizzati a contribuire ai suoi programmi;
- i satelliti Meteosat sono stati sviluppati con successo da parte dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA);
- il Programma Meteosat Operativo (MOP) condotto dall'Eumetsat, ha dimostrato che l'Europa è in grado di assumersi la sua parte di responsabilità nell'attuazione di un sistema globale di osservazioni mediante satelliti;

Riconosciuto che:

- nessun'altra organizzazione nazionale o internazionale fornisce all'Europa l'insieme delle osservazioni mediante satellite meteorologico, necessarie alla copertura delle sue zone d'interesse;"

Articolo 1

L'articolo 1 della Convenzione viene emendato come segue:

- il riferimento agli articoli 15.2 e 15.3 nel paragrafo 2 è sostituito con un riferimento agli articoli 16.2 e 16.3;
- al paragrafo 4 il termine "Direttore" è sostituito dal termine "Direttore Generale";
- il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"la sede dell'Eumetsat è situata a Darmstadt, Repubblica Federale Tedesca, a meno che il Consiglio decida altrimenti conformemente all'articolo 5.2(b)v."

Articolo 2

L'articolo 2 della Convenzione viene emendato come segue:

- il titolo ed i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti;
- si inseriscono nuovi paragrafi dal 4 al 9;

"Articolo 2 - Obiettivi, attività e programmi

1. L'Eumetsat ha come obiettivo principale la realizzazione, il mantenimento e la gestione di sistemi europei di satelliti meteorologici operativi, tenendo conto, nella misura del possibile, delle raccomandazioni dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale.

Un obiettivo supplementare dell'Eumetsat è contribuire all'osservazione operativa del clima ed al rilevamento di cambiamenti climatici a scala planetaria.

2. Il sistema iniziale è definito all'Allegato I; ulteriori sistemi potranno essere istituiti conformemente all'Articolo 3.
4. Per conseguire i suoi obiettivi l'Eumetsat coopera, nella maggior misura possibile, conformemente alla tradizione meteorologica, con i governi e gli organismi nazionali degli Stati membri, nonché con gli Stati non membri o le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative e non governative le cui attività abbiano un nesso con detti obiettivi. L'Eumetsat ha l'autorità di stipulare accordi in tal senso.
5. Il Bilancio generale comprende tutte le attività non legate a uno specifico programma. Queste rappresentano le infrastrutture tecniche e amministrative di base dell'Eumetsat, e comprendono il personale, gli immobili e le attrezzature di base, nonché le attività preliminari autorizzate dal Consiglio in preparazione di programmi futuri non ancora approvati.

6. I programmi dell'Eumetsat si dividono in programmi obbligatori, a cui partecipano tutti gli Stati membri, e programmi facoltativi a cui partecipano solo quegli Stati che si accordano in tal senso.
7. Sono programmi obbligatori:
 - (a) il Programma Meteosat Operativo (MOP) come definito all'Allegato I della Convenzione;
 - (b) i programmi di base necessari per assicurare la disponibilità di osservazioni da orbite geostazionarie e polari;
 - (c) altri programmi se così definiti dal Consiglio.
8. I programmi facoltativi sono altri programmi che rientrano nell'ambito degli obiettivi dell'Eumetsat, adottati in quanto tali dal Consiglio.
9. L'Eumetsat, oltre ai programmi di cui ai precedenti paragrafi 6, 7 ed 8 e purchè non in conflitto con gli obiettivi dell'Eumetsat, può condurre attività su richiesta di terze parti e approvate dal Consiglio in accordo con l'articolo 5.2(a). Il costo di tali attività dovrà essere coperto dalla terza parte interessata."

Articolo 3

L'articolo 3 della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:

"Articolo 3 - Adozione di programmi e del Bilancio generale

1. I programmi obbligatori ed il Bilancio generale vengono istituiti mediante l'adozione da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 5.2(a), di una "Risoluzione Programmatica" cui è acclusa una dettagliata "Definizione di Programma" contenente tutti i necessari elementi programmatici, tecnici, finanziari, contrattuali, legali, eccetera.
2. I programmi facoltativi vengono istituiti mediante l'adozione da parte degli Stati membri interessati, conformemente all'articolo 5.3(a), di una "Dichiarazione Programmatica" cui è acclusa una dettagliata "Definizione di Programma" contenente tutti i necessari elementi programmatici, tecnici, finanziari, contrattuali, legali, eccetera. Ogni programma facoltativo deve ricadere entro gli obiettivi dell'Eumetsat ed essere in accordo con il quadro generale della Convenzione e le regole adottate dal Consiglio per la sua applicazione. La Dichiarazione Programmatica deve essere approvata dal Consiglio mediante una Risoluzione Abilitante conformemente all'articolo 5.2(d)iii.

Ogni Stato membro ha il diritto di partecipare alla preparazione del progetto di Dichiarazione Programmatica e può divenire Stato partecipante al programma facoltativo entro il limite di tempo fissato nella Dichiarazione Programmatica.

Un programma facoltativo entra in vigore allorquando almeno un terzo di tutti gli Stati membri dell'Eumetsat abbia dichiarato la propria partecipazione mediante firma della Dichiarazione entro il tempo limite fissato, e la sottoscrizione di tali Stati partecipanti copra il 50% dell'involuppo finanziario totale."

Articolo 4

L'articolo 4 della Convenzione viene emendato come segue:

- al paragrafo 1 della versione inglese l'espressione "un delegato del servizio meteorologico nazionale del suo Paese"; è sostituita da "un delegato del suo servizio meteorologico nazionale";
- al paragrafo 4 l'espressione "obiettivi dell'Eumetsat" è sostituita da "obiettivi e programmi dell'Eumetsat".

Articolo 5

L'articolo 5 della Convenzione viene emendato come segue:

- il paragrafo 2 è sostituito dal seguente;
- viene inserito un nuovo paragrafo 3;
- i vecchi paragrafi 3 e 4 divengono paragrafi 4 e 5 e vengono emendati;

"2. In particolare, il Consiglio, deliberando :

(a) all'unanimità di tutti gli Stati membri:

- i) decide sull'adesione degli Stati di cui all'articolo 16, e sulle sue modalità e condizioni;
- ii) decide sull'adozione dei programmi obbligatori e del Bilancio generale di cui all'articolo 3.1;
- iii) decide sul limite massimo di contribuzione al Bilancio generale per un periodo di cinque anni, un anno prima della fine del periodo; o si accorda sulla revisione di tale limite;
- iv) decide su eventuali misure intese a finanziare programmi, per esempio attraverso prestiti;

- v) autorizza eventuali trasferimenti di fondi fra un programma obbligatorio ed un altro programma obbligatorio;
 - vi) decide eventuali emendamenti di una Risoluzione Programmatica o di una Definizione di Programma di cui all'articolo 3.1;
 - vii) approva la conclusione di Accordi di cooperazione con gli Stati non membri;
 - viii) decide di sciogliere o non sciogliere l'Eumetsat, in conformità con l'articolo 20;
 - ix) decide su eventuali emendamenti agli Allegati della presente Convenzione;
 - x) approva eventuali aumenti di costo superiori al 10% dell'involuppo finanziario originario o del limite massimo dei programmi obbligatori (eccezion fatta per il Programma Meteosat Operativo);
 - xi) decide su eventuali attività da condurre per conto di terze parti.
- b) a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti, che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare totale dei contributi secondo il Prodotto Nazionale Lordo (PNL) (ovvero dei contributi al Programma Meteosat Operativo relativamente al punto i qui sotto):
- i) adotta il bilancio preventivo annuale per il Programma Meteosat Operativo, nonché l'allegata previsione delle spese e delle entrate per i successivi tre anni e dell'organico del personale;
 - ii) approva il Regolamento finanziario, nonché ogni altra disposizione finanziaria;
 - iii) delibera sulle modalità di scioglimento dell'Eumetsat, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 3 e 4;
 - iv) decide circa l'esclusione di uno Stato membro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, e sulle condizioni per tale esclusione;
 - v) decide circa l'eventuale trasferimento della sede dell'Eumetsat;
 - vi) adotta lo Statuto del personale;
 - vii) decide sulla politica di distribuzione dei dati da satellite per i programmi obbligatori.

- c) a maggioranza rappresentante almeno due terzi dell'ammontare totale dei contributi e metà degli Stati membri presenti e votanti:
- i) adotta il Bilancio generale annuale e i bilanci preventivi annuali per i programmi obbligatori (ad eccezione del Programma Meteosat Operativo), nonché l'allegata previsione delle spese e delle entrate per i successivi tre anni e dell'organico del personale;
 - ii) approva aumenti di costo entro il limite del 10% dell'inviluppo finanziario originario o il limite massimo dei programmi obbligatori (eccezion fatta per il Programma Meteosat Operativo);
 - iii) approva ogni anno i conti del precedente esercizio, nonché il bilancio dell'attivo e del passivo dell'Eumetsat, dopo aver preso visione del rapporto dei revisori dei conti, e solleva il Direttore Generale dalla responsabilità in ordine all'esecuzione del bilancio;
 - iv) decide qualsiasi altra misura relativa ai programmi obbligatori che abbiano conseguenze finanziarie sull'Organizzazione;
- d) a maggioranza di due terzi degli Stati membri presenti e votanti :
- i) nomina il Direttore Generale per un periodo determinato e può por fine al suo mandato o sospenderlo; in quest'ultimo caso il Consiglio nomina un Direttore Generale interinale;
 - ii) definisce i requisiti operativi dei programmi satellitari obbligatori nonché i prodotti e i servizi;
 - iii) decide circa la compatibilità di un progetto di programma facoltativo con gli obiettivi dell'Eumetsat e circa la conformità del programma con il quadro generale della Convenzione dell'Eumetsat e le regole adottate dal Consiglio per la sua applicazione;
 - iv) approva qualsiasi Accordo con uno Stato membro, con un'organizzazione internazionale governativa o non governativa o con un'organizzazione nazionale di uno Stato membro;
 - v) formula raccomandazioni agli Stati membri in merito ad eventuali emendamenti da apportare alla presente Convenzione;
 - vi) fissa il suo regolamento interno;

vii) nomina i revisori dei conti e decide la durata del loro mandato.

e) a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti:

i) approva la nomina ed il licenziamento del personale di grado superiore;

ii) decide l'istituzione di organi sussidiari, di gruppi di lavoro e ne definisce il mandato;

iii) decide qualsiasi altra misura che non sia oggetto di disposizioni esplicite nella presente Convenzione.

3. Le seguenti regole specifiche si applicano ai programmi facoltativi:

a) la Dichiarazione Programmatica viene adottata a maggioranza di due terzi degli Stati presenti e votanti che siano interessati a partecipare al programma;

b) gli Stati partecipanti ad un programma facoltativo hanno il potere di prendere tutte le decisioni relative all'esecuzione del programma facoltativo a maggioranza rappresentante almeno due terzi dei contributi ed un terzo degli Stati partecipanti, presenti e votanti.

Il coefficiente di uno Stato partecipante è limitato al 30% anche qualora la percentuale di contribuzione finanziaria di tale Stato fosse maggiore;

c) eventuali emendamenti alla Dichiarazione Programmatica o decisioni relative alla partecipazione di un nuovo Stato membro richiedono l'unanimità di tutti gli Stati partecipanti.

4. Ogni Stato membro dispone di un solo voto nel Consiglio. Tuttavia, uno Stato membro non ha il diritto di voto nel Consiglio se i suoi contributi arretrati superano l'ammontare dei suoi contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso. In tale caso, detto Stato membro può tuttavia essere autorizzato a votare qualora la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Membri aventi diritto di voto ritenga che il mancato pagamento sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà. Per determinare l'unanimità o la maggioranza prevista nella presente Convenzione, non si tiene conto di uno Stato membro privo del diritto di voto. Le disposizioni di cui sopra si applicano ai programmi facoltativi *mutatis mutandis*.

L'espressione "Stati membri presenti e votanti" indica gli Stati membri che votano a favore o contro. Gli Stati membri che si astengono dal voto sono considerati non votanti.

5. La presenza di rappresentanti della maggioranza di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto è necessaria perchè le decisioni del Consiglio siano valide. Questa disposizione si applica ai programmi facoltativi mutatis mutandis. Le decisioni del Consiglio relative a questioni urgenti possono essere prese con un voto per corrispondenza nell'intervallo delle sessioni del Consiglio."

Articolo 6

L'articolo 6 della Convenzione viene emendato come segue:

- il termine "Direttore" viene sostituito con "Direttore Generale" nel titolo dell'articolo e nei paragrafi 1, 2 e 3;
- al paragrafo 2 viene aggiunto un nuovo comma d). Di conseguenza, i comma da d) a i) vengono riordinati da e) a j). Il comma g) viene emendato per far riferimento a "bilanci" anzichè al "bilancio".

"Articolo 6. Il Direttore Generale

- ~~1. Il Direttore Generale....~~
- 2. Il Direttore Generale....

d) dare esecuzione alle decisioni adottate dal Consiglio in materia di finanziamento dell'Eumetsat;

~~h)~~ preparare i bilanci preventivi dell'Eumetsat ed eseguirne le disposizioni.... all'esecuzione delle disposizioni dei bilanci preventivi...

- 3. Il Direttore Generale..."

Articolo 7

L'articolo 7 della Convenzione viene emendato come segue:

- al paragrafo 1 i termini "comma" e "paragrafo" sono sostituiti rispettivamente da "paragrafo" e "articolo";
- al paragrafo 4, il riferimento all'articolo 5.2 (b) è sostituito da un riferimento all'articolo 5.2 (e); inoltre, il termine "Direttore nei paragrafi 4 e 5 è sostituito da "Direttore Generale".

Articolo 8

Viene introdotto un nuovo articolo 8. Di conseguenza, tutti gli articoli successivi vengono rinumerati coerentemente.

"Articolo 8. Proprietà e distribuzione dei dati da satellite

1. L'Eumetsat è proprietaria mondiale esclusiva di tutti i dati generati dai satelliti o gli strumenti dell'Eumetsat.
2. L'Eumetsat mette a disposizione dei servizi meteorologici nazionali degli Stati membri dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale una serie di dati definiti dal Consiglio.
3. La politica di distribuzione dell'Eumetsat in materia di dati da satellite è determinata conformemente alle disposizioni fissate all'articolo 5.2 (b) per i programmi obbligatori e 5.3 (b) per i programmi facoltativi. L'Eumetsat, tramite il Segretariato, ed i servizi meteorologici degli Stati membri sono responsabili dell'attuazione di questa politica."

Articolo 9

L'articolo 8 della Convenzione diviene articolo 9 e viene emendato come segue:

- al paragrafo 2 il riferimento all'Allegato I della presente Convenzione è soppresso. Di conseguenza il paragrafo 2 termina dopo le parole "dei servizi da fornire".

--

Articolo 10

L'articolo 9 della Convenzione diviene articolo 10 e viene emendato come segue:

- i paragrafi 1, 3 e 4 sono soppressi;
 - il paragrafo 2 diviene paragrafo 1;
 - vengono introdotti dei nuovi paragrafi da 2 a 7;
 - i paragrafi 5 e 6 divengono paragrafi 8 e 9.
- "2. Ogni Stato membro versa all'Eumetsat un contributo annuale al Bilancio generale ed ai programmi obbligatori basato sulla media del Prodotto Nazionale Lordo (PNL) di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni per cui esistono statistiche.

Le statistiche vengono aggiornate a ritmo triennale.

Per quanto riguarda il Programma Meteosat Operativo, ogni Stato membro versa un contributo annuale basato sulla scala di contribuzione di cui all'Allegato II.

3. Gli Stati membri sono tenuti a versare per i programmi obbligatori (ad eccezione del Programma Meteosat Operativo) un contributo fino ad un massimo del 10% qualora il Consiglio prenda una decisione in tal senso in accordo con l'articolo 5.2(c)ii.
4. Per quanto riguarda i programmi facoltativi, ogni Stato membro partecipante versa all'Eumetsat un contributo annuale basato su una scala di contribuzione fissata individualmente per ciascun programma.
5. Qualora un programma facoltativo non ottenga la copertura finanziaria totale entro un anno dalla sua entrata in vigore a norma dell'articolo 3.2, i partecipanti sono tenuti ad accettare una nuova scala di contribuzione nella quale il deficit è redistribuito su base di proporzionalità, a meno che i partecipanti non si accordino unanimamente su una diversa soluzione.
6. Tutti i contributi sono versati in Unità di Conto Europea (ECU) come definita dal Regolamento finanziario delle Comunità Europee. I contributi al Programma Meteosat Operativo possono eventualmente essere versati in qualsiasi valuta convertibile.
7. Le modalità di versamento dei contributi ed il metodo di aggiornamento delle statistiche per la determinazione del PNL sono fissati dal Regolamento finanziario."

Articolo 11

L'articolo 10 della Convenzione diviene articolo 11 e viene emendato come segue:

- il titolo è sostituito da "Bilanci preventivi"
- il paragrafo 1 è sostituito da "i bilanci preventivi sono stabiliti in ECU."
- al paragrafo 3 il termine "il bilancio preventivo annuo" è sostituito da "i bilanci preventivi";
- il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il Consiglio adotta, conformemente agli articoli 5.2 (b) e 5.2 (c), i bilanci preventivi del Programma Meteosat Operativo, il Bilancio generale ed i bilanci preventivi e i programmi obbligatori per ogni esercizio finanziario nonché ogni eventuale bilancio supplementare e correttivo. Gli Stati partecipanti ai programmi facoltativi adottano i bilanci preventivi di tali programmi conformemente all'articolo 5.3 (b)."

- al paragrafo 5 il riferimento al Consiglio è soppresso e il termine "bilancio preventivo" è sostituito da "bilanci preventivi". L'inizio del paragrafo diviene pertanto come segue: "L'adozione dei bilanci preventivi comporta...". Anche al comma a) il termine "bilancio preventivo" è sostituito da "bilanci preventivi" ed al comma b) "Direttore" da "Direttore Generale".
- al paragrafo 6, il riferimento al Consiglio è soppresso e "Direttore" è sostituito da "Direttore Generale". L'inizio del paragrafo diviene pertanto: "Se, all'inizio di un esercizio finanziario, un bilancio preventivo non è stato ancora approvato, il Direttore Generale può... dei crediti stanziati nel corrispondente bilancio preventivo...".
- il paragrafo 7 è sostituito come segue:

"7. Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, conformemente alla scala di contribuzione convenuta per ciascun programma, le somme necessarie ad assicurare l'applicazione del paragrafo 6 del presente articolo."

Articolo 12

- L'articolo 11 della Convenzione diventa Articolo 12 ed è emendato come segue
- Nel paragrafo 1, "bilancio" è sostituito da "bilanci";
 - Nel paragrafo 2, "Direttore" è sostituito da "Direttore Generale"

Articolo 13

L'articolo 12 della Convenzione diviene articolo 13.

Articolo 14

L'articolo 13 della Convenzione diviene articolo 14 e si legge come segue:

"Articolo 14. Inadempienza degli obblighi

1. Qualsiasi Stato membro che non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione cessa d'essere membro dell'Eumetsat qualora il Consiglio lo decida conformemente all'articolo 5.2 (b); lo Stato in causa non partecipa al voto in merito. La decisione ha effetto a partire da una data determinata dal Consiglio.
2. Allorchè uno Stato membro viene escluso dalla Convenzione, le scale di contribuzione al Bilancio generale ed ai programmi obbligatori vengono riassestate conformemente all'articolo 10.2. Quanto ai programmi facoltativi, gli Stati partecipanti decidono in merito ad eventuali aggiustamenti da apportare alle scale di contribuzione a seguito dell'esclusione dello Stato in questione dal programma facoltativo, conformemente alle disposizioni contenute nella Dichiarazione Programmatica."

Articolo 15

L'articolo 14 della Convenzione diviene articolo 15.

Articolo 16

L'articolo 15 della Convenzione diviene articolo 16 e viene emendato come segue:

- al paragrafo 3, "Direttore" è sostituito da "Direttore Generale";

- vengono introdotti tre nuovi paragrafi 5 e 6:

"5. L'adesione alla Convenzione dell'Eumetsat comporta come minimo la partecipazione al Bilancio generale ed a tutti i programmi obbligatori. La partecipazione a un programma facoltativo è soggetta ad una decisione da parte degli Stati partecipanti al programma in questione, conformemente all'articolo 5.3(c). Ogni Stato che diviene Parte alla Convenzione effettua un versamento speciale a fronte degli investimenti già effettuati per i programmi obbligatori e facoltativi cui detto Stato partecipa. L'ammontare di tale versamento è fissato conformemente all'articolo 5.2(a) i per i programmi obbligatori ed all'articolo 5.3 (c) per i programmi facoltativi.

6. Allorquando uno Stato Membro aderisce alla Convenzione, le scale di contribuzione al Bilancio generale ed ai programmi obbligatori vengono riassestate dal Consiglio. Quanto ai programmi facoltativi, gli Stati partecipanti decidono circa gli eventuali aggiustamenti da apportare alle scale di contribuzione a seguito dell'adesione dello Stato in questione a un programma facoltativo."

Articolo 17

L'articolo 16 della Convenzione diviene articolo 17 e viene emendato come segue:

- al paragrafo 1, l'articolo cui viene fatto riferimento non è più il 15.2, bensì il 16.2;

- il paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 18

L'articolo 17 della Convenzione diviene articolo 18 e viene emendato come segue :

- al paragrafo 1, "Direttore" è sostituito con "Direttore Generale". Inoltre, l'articolo cui si fa riferimento non è più il 5.2 (c), bensì il 5.2 (d)v;

- l'inizio del paragrafo 3 è soppresso. Questo paragrafo inizia pertanto con "Il Consiglio può, deliberando conformemente all'articolo 5.2 (a),..."

Articolo 19

L'articolo 18 della Convenzione diviene articolo 19 e si legge come segue:

"Articolo 19. Denuncia

1. Allo scadere di un termine di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione può essere denunciata da qualsiasi Stato membro mediante notifica al depositario della Convenzione della sua intenzione di non prendere più parte né al Bilancio generale, né ai programmi obbligatori e facoltativi. Per quanto riguarda il Bilancio generale la denuncia avrà effetto al termine del periodo quinquennale per il quale è stato stabilito l'ammontare finanziario massimo. Per i programmi obbligatori o facoltativi, la denuncia avrà effetto allo spirare dei programmi cui lo Stato in questione partecipa.
2. Lo Stato interessato conserva i diritti che ha acquisito fino alla data in cui la denuncia è entrata in vigore, relativamente ai diversi programmi cui ha partecipato.
3. Qualora uno Stato membro cessa di essere Parte alla Convenzione, si procederà, conformemente all'articolo 10.2, ad un riassetto della scala di contribuzione al Bilancio generale per il quinquennio successivo a quello durante il quale lo Stato in questione ha denunciato la Convenzione."

Articolo 20

L'articolo 19 della Convenzione diviene articolo 20 e viene emendato come segue:

- il paragrafo 2 viene sostituito con il testo seguente:

- "2. Salvo decisione contraria del Consiglio, l'Eumetsat è sciolta se, in seguito alla denuncia della presente Convenzione da parte di uno o più Stati membri conformemente all'articolo 19.1, ovvero in seguito alla esclusione di uno Stato membro conformemente all'articolo 14.1, i contributi di ciascuno degli altri Stati membri al Bilancio generale ed ai programmi obbligatori risultino aumentati di più di un quinto. La decisione di sciogliere l'Eumetsat è presa dal Consiglio deliberando in conformità con l'articolo 5.2 (a), fermo restando che in questo caso uno Stato membro che abbia denunciato la Convenzione o ne sia stato escluso in precedenza non partecipa alla votazione."

Articolo 21

L'Articolo 20 della Convenzione diviene articolo 21 e viene emendato come segue:

- al comma (c), il riferimento all'Articolo 16 è sostituito da un riferimento all'articolo 17.

Articolo 22

L'articolo 21 della Convenzione diviene articolo 22 ed è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 22. Registrazione

All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni eventuale emendamento alla presente Convenzione, il depositario li farà registrare presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite."

Articolo 23

1. La Convenzione ed il presente Protocollo costituiscono un solo singolo strumento che sarà denominato "Convenzione relativa alla creazione di una Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat)".
- 2.-Gli Allegati I e II alla Convenzione, che includono la descrizione del sistema e le disposizioni finanziarie relative al Programma Meteosat Operativo (MOP), restano in vigore fino allo spirare di tale programma alla fine del 1995.

Allo spirare del programma MOP, gli Allegati saranno considerati abrogati senza bisogno di ricorrere ad alcuna decisione da parte degli Stati membri dell'Eumetsat.

In futuro, non saranno stabiliti nuovi Allegati alla Convenzione.

3. L'emendamento entrerà in vigore conformemente all'articolo 17.2 della Convenzione istitutiva dell'Eumetsat.